



# Comune di Massanzago

Provincia di Padova

Via Roma n. 59 \* CAP 35010 \* Cod. Fiscale 80009530280 \* Partita IVA 00703310284  
Telefono 049 579.70.01 r.a. \* Fax 049 936.00.20 \* Uff. Tecnico Fax 049 936.46.95  
Indirizzo web: www.comune.massanzago.pd.it

Prot. n. 8655

Ordinanza n. 13/2014

## MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE

### IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298;

VISTI i Regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 853/04, 2075/05 e 1099/09;

VISTO il Decreto Legislativo n. 200/10;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m. e i.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s.m. e i.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16/09/2008;

VISTA la proposta del direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Az. ULSS n. 15 "Alta Padovana";

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;

### ORDINA

1. La macellazione dei suini a domicilio, per l'esclusivo consumo domestico privato, di uno o al massimo due capi, è consentita dal **2° novembre 2014 al 28 febbraio 2015**.
2. Coloro che intendano macellare altri suini oltre ai due consentiti, coloro che intendano farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1) e quanti intendono farlo a scopo di commercio, dovranno macellare gli animali presso un macello riconosciuto, anziché presso il proprio domicilio.
3. Gli interessati, almeno 3 giorni prima della macellazione, devono presentare domanda a questo Comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento con bollettino di c.c.p. in favore dell'AZIENDA. ULSS 15 – Cittadella -- Servizio Tesoreria (CC n. 16568354 – causale 0052) come segue:
  - macellazione di un suino ..... € 21,00
  - macellazione di due suini (nella stessa giornata) ..... € 25,00
4. E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne;
5. E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi; è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, dei suini macellati per il consumo domestico privato.
6. Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
  - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili;

- che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo;
7. La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n. 320/54) circa la provenienza degli animali.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS n. 15 - Alta Padovana.

**I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE**

Massanzago, lì 29 ottobre 2014



**IL SINDACO**  
Prof. Stefano Scattolin